

ANGELA

COPIA



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE N.10 DEL 12.04.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento COSAP.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di aprile alle ore 16,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
1	POLLUTRI Angelo - Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	D'OVIDIO Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	D'ALBERTO Sante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	DI FLORIO Giovanna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	BELLANO Mafalda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	BOSCHETTI Fulvio Bruno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	BROGNOLI Pierantonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CIFFOLILLI Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	D'OVIDIO Ugo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	RICCIARDI Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	SCARPITTA Riccardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	COSTANTINI Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	BOSCHETTI Marco Mariano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	BOSCHETTI Tommaso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DI FLORIO Camillo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	PICCIRILLI Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	ANTENUCCI Mariangela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N° 14

Assenti N° 03

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Michele Biasco, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.a) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Bellano Prof.ssa Mafalda espone l'oggetto inscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Presidente relaziona sull'argomento posto all'ODG "Approvazione nuovo Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" ed invita i consiglieri ad intervenire.

Il consigliere ANTENUCCI osserva che vi è stato poco tempo a disposizione per l'esame di tutti i regolamenti proposti. "Il nuovo regolamento COSAP forse poteva andare bene per una città popolosa ma non per un comune di 4.900 abitanti. Probabilmente è stato fatto < copia e incolla >. E' stato preparato con la fretta". E cita alcuni articoli che andrebbero rivisti. Propone, quindi, un eventuale rinvio dell'argomento, e comunque si dichiara contraria all'approvazione del testo proposto.

L'Assessore STANISCI risponde sulle questioni evidenziate dalla consigliere Antenucci e ne contesta l'intervento.

PICCIRILLI : "Non c'è stato il tempo necessario per una buona elaborazione dei regolamenti proposti all'esame del Consiglio". Le commissioni consiliari sono state votate solamente alcuni giorni fa". Propone, infine, il rinvio dell'argomento.

Il consigliere ANTENUCCI, intervenendo ancora sostiene che "...il documento andava adattato alla realtà di Cupello".

Nessun altro consigliere chiede di intervenire.

Pertanto il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e dell'assessore Stanisci;
Uditi i successivi interventi come sopra riportati.

VISTO il nuovo testo del *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone*;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

Con n.12 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Boschetti Marco Mariano, Boschetti Tommaso, Piccirilli ed Antenucci) espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1°- Di revocare le precedenti deliberazioni consiliari n.80 del 28.10.1998 e n.12 del 12.3.1999;

2°- Di approvare il nuovo *REGOLAMENTO per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone* costituito da n.41 articoli, allegandolo al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso.=



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto trattarsi di caso di urgenza;

Con n.12 voti favorevoli e n.4 voti contrari (*Boschetti Marco Mariano, Boschetti Tommaso, Piccirilli ed Antenucci*) espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

-Di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.=

Rientra il Presidente Bellano ed il numero dei consiglieri presenti sale a 16.

N.B.: Tutti gli interventi di coloro che durante la riunione consiliare hanno ottenuto la parola risultano registrati, da personale comunale a ciò incaricato, su appositi nastri magnetici contenuti in una o più cassette custodite presso la Segreteria del Comune ed a disposizione per l'accesso da parte dei consiglieri e dei cittadini interessati, essendo tali registrazioni (quali rappresentazioni elettromagnetiche) considerate "*documenti amministrativi*" ai sensi dell'art.22, 2° comma, della Legge 7.8.1990, n.241.=

COMUNE DI CUPELLO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Regolamento approvato con delibera consiliare n. 07 del 12.04.2010

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per **"CANONE"**, il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per **"CONCESSIONE"**, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per **"OCCUPAZIONE"**, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- d) per **"REGOLAMENTO"**, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- e) per **"SUOLO PUBBLICO" o "SPAZIO PUBBLICO"** le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 . IL REGOLAMENTO, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, concernenti la potestà regolamentare dei comuni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il REGOLAMENTO in oggetto.

2 . IL REGOLAMENTO, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3 . Le norme del REGOLAMENTO sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La gestione del servizio può essere effettuata nelle seguenti forme:

- A) in forma diretta;
- B) in concessione ad apposita azienda speciale;
- C) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 per come previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

E' FUNZIONARIO RESPONSABILE della gestione del canone il dipendente comunale - designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio - competente ad esaminare le richieste a seconda della tipologia della occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

In particolare il funzionario comunale:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento;
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone;
- e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevante in materia di canone.

Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando agli Uffici competenti per le varie tipologie di occupazioni, quelle abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine ogni Ufficio che rilascia concessione per occupazione di suolo pubblico trasmette al Comando di Polizia Municipale copia dell'atto di concessione deliberato non oltre cinque giorni da quello nel quale è divenuto esecutivo

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente spettano al concessionario del servizio.

Art. 4

UFFICIO UNICO PER IL COORDINAMENTO COSAP

1. In caso di gestione del canone affidata a terzi è istituito l'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP con le seguenti funzioni:
 - a) coordinare ed indirizzare l'attività della società concessionaria e dei vari settori competenti per le singole tipologie di occupazione;
 - b) controllare, a cadenze semestrali, l'attività svolta dalla società concessionaria con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite dalla convenzione;
 - c) proporre, anche su impulso dei vari settori dell'Ente, le modifiche al Regolamento COSAP.
 - d) attivare, su impulso della società concessionaria della gestione del canone, le procedure di decadenza ed estinzione della concessione, per mancato pagamento dei canoni di occupazione;

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

OCCUPAZIONI

ART. 5

OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le OCCUPAZIONI possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le OCCUPAZIONI PERMANENTI, a loro volta, possono essere:
- a) "PLURIENNALI" quelle che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
- b) "ANNUALI" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le OCCUPAZIONI TEMPORANEE, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee :
- b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), utilizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ART. 6

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

ART. 7

ALTRE OCCUPAZIONI

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia. Nelle more della individuazione urbanistica di dette aree, l'approvazione delle stesse da parte dell'Organo Comunale competente e del regolamento per la

loro assegnazione, le occupazioni per lo spettacolo viaggiante, esclusivamente temporanee, sono soggette ad autorizzazioni da parte della Polizia Municipale, previo parere del Settore Traffico e Mobilità..

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del titolo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 8, comma 6.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

7. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni itineranti (processioni, sfilate, spettacoli di strada), non comportanti installazioni di palchi, banchi, pannelli, impianti, transenne o altre strutture similari, sono comunque soggette a concessione da parte del competente ufficio comunale.

CAPO II

LA CONCESSIONE

ART. 8

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 5, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Essa deve contenere, a pena di irricevibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata nonché da altra documentazione tecnica eventualmente richiesta dall'ufficio comunale preposto. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari, anche in sede di conferenza di servizi, se allo scopo convocata dal Responsabile del procedimento, ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, la domanda deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, ed a parità di data, il minore numero di protocollo.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale deve provvedere ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Allo stesso modo non rilevano le occupazioni occasionali realizzate con luminarie e addobbi vari, striscioni pubblicitari e autoveicoli muniti di messaggi pubblicitari che sostino su uno stesso spazio pubblico per non più di 30 minuti. Resta fermo, in ogni caso, per la sosta su aree di parcheggio pubblico a pagamento l'obbligo di versare la relativa tariffa oraria.

8. Le concessioni per la occupazione delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati o posteggi temporanei, sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di fiera o mercato. Le modalità per la concessione dei posteggi sono disciplinate dai Regolamenti attuativi del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

9. La concessione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati in favore di tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, è rilasciata agli aventi diritto, previo accertamento del possesso, in capo agli stessi, dei requisiti di legge. L'atto di concessione è sostituito dalla attestazione di avvenuto pagamento acquisita dall'Ufficio competente.

ART. 9

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 8, tranne che per il comma 9, deve essere presentata al Comune ed indirizzata all'ufficio del Settore competente al rilascio di quella specifica tipologia di concessione.

2. Qualora, per esigenze organizzative dell'Ente, l'ufficio comunale competente sia trasferito ad altro Settore, la competenza in materia di occupazioni di suolo pubblico sarà assunta dal Settore in cui l'ufficio è trasferito.

ART. 10

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento - dal Dirigente del Settore competente al rilascio della specifica concessione in relazione alla tipologia di occupazione richiesta - il quale provvede all'istruttoria secondo le procedure di Legge.

L'istruttoria comporta: a) accettazione della pratica; b) ricevimento dell'interessato alla richiesta; c) cura delle comunicazioni necessarie; d) sopralluogo sul posto; e) richiesta ai competenti uffici comunali dei pareri e/o nulla-osta necessari, a seconda della tipologia di occupazione; f) predisposizione degli atti di autorizzazione, concessione o eventuale diniego (nonché degli

eventuali contratti accessivi ai provvedimenti); g) trasmissione dell'intera pratica istruita al Dirigente competente per il controllo e l'adozione del provvedimento finale; h) consegna dell'atto di concessione e/o autorizzazione al soggetto richiedente; i) repertoriazione e cura di un apposito schedario delle concessioni rilasciate.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applica la vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 8.

3. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono tali autorizzazioni.

4. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, prima della formale adozione di un provvedimento negativo vengono tempestivamente comunicati agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine predetto di dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Per ogni tipologia di occupazione i competenti uffici comunali esprimono pareri e/o nulla osta. I pareri, obbligatori, devono essere rilasciati entro il termine massimo di venti giorni dalla richiesta. Il mancato rilascio del parere entro il termine sopra previsto è da considerare silenzio-assenso. L'ufficio competente al rilascio del parere può, nei casi di particolare difficoltà della pratica e previa comunicazione formale, differire i termini di rilascio del parere di ulteriori dieci giorni, trascorsi i quali l'eventuale silenzio è da considerare silenzio-assenso. I pareri possono eventualmente contenere prescrizioni tecniche, a cui il destinatario dell'atto deve attenersi, che vengono richiamate nell'atto di concessione

ART. 11

CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente su parere del responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'ammontare del canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 16.

3. Il rilascio della concessione avviene a mezzo di scrittura privata sottoscritta dall'istante e dal Dirigente del Settore competente al rilascio. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale del Settore che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune richiede il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al Nulla Osta del Comune.

ART. 12

DURATA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10 (dieci), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale sulla base della domanda, dei pareri rilasciati dagli uffici competenti ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 13

TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al successivo comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

5. Nel caso di subingresso in attività, l'adozione da parte del Comune del provvedimento di presa d'atto della variazione della titolarità della concessione del suolo è subordinata, in caso di accertata morosità nel pagamento dei canoni pregressi relativi a quella occupazione, alla regolarizzazione della relativa posizione debitoria

ART. 14

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la OCCUPAZIONE TEMPORANEA, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. La proroga si intende tacitamente accolta, per una sola volta, se richiesta per una durata inferiore o uguale a quella già risultante dalla concessione originaria, e comunque non superiore a trenta giorni, previa consegna da parte dell'interessato dell'attestazione di avvenuto pagamento del canone dovuto.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per OCCUPAZIONE PERMANENTE deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le CONCESSIONI si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il CONCESSIONARIO, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o della Società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone, l'atto che autorizza l'occupazione insieme agli originali delle ricevute di pagamento del relativo canone;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 11;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate

ART. 16

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di CONCESSIONE rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

7. I provvedimenti di modifica, sospensione e revoca delle concessioni sono adottati, anche su proposta della società concessionaria della gestione, dal Dirigente che ha adottato l'atto di concessione.

ART. 17

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il CONCESSIONARIO decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei cinque giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata, anche su proposta della società concessionaria della gestione, dal Dirigente che ha adottato l'atto di concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo; nel caso previsto dal punto b) del comma 1 la decadenza è dichiarata, su impulso della società concessionaria, dal Dirigente dell'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP.

5. I provvedimenti di modifica, sospensione, revoca, decadenza della concessione sono trasmessi, oltre che alla società concessionaria della gestione, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP."

ART. 18

LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ART. 19

USO DELL'AREA CONCESSA

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la

sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ART. 20

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'articolo SANZIONI. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

7. Il verbale di constatazione dell'abuso redatto da pubblico ufficiale va trasmesso:

a) al Comando di Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza;

b) alla società concessionaria della gestione per l'applicazione della indennità e della sanzione di cui all'art. 38 (sanzione = 30% dell'importo non versato; indennità = canone maggiorato del 100%);

c) al Dirigente competente per quella tipologia di occupazione per i provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dell'area pubblica occupata, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 33 del presente regolamento (regolarizzazione delle occupazioni senza titolo).

TITOLO III
CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 21

ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. A tal fine sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:

- a) atto negoziale;
- b) procedimento espropriativo;
- c) destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "dicatio ad patriam"), e sempre che non vi siano segni di delimitazione della proprietà privata;
- d) usucapione.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato del regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART. 22

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli successivi sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

TITOLO IV

CAPO I OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CANONE, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero **2 categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La classificazione delle strade in categorie è allegata al presente Regolamento (allegato "1"), del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

ART. 24

COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla

superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Fermo restando quanto previsto per le occupazioni con passi carrabili, di cui al successivo comma 9, la superficie di riferimento degli IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI e degli AUTOLAVAGGI è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione; non hanno, invece, rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti.

6. Per le occupazioni con attività dello SPETTACOLO VIAGGIANTE o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici relative a tali occupazioni sono calcolate in ragione del 50% fino a 300 mq., del 30% per la parte eccedente 300 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

7. Per le occupazioni nell'esercizio dell'ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 8 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

8. Le occupazioni con PASSI CARRABILI (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

9. Le aree antistanti gli accessi a raso per i quali, su espressa richiesta dei proprietari, tenuto conto delle esigenze di viabilità, venga rilasciato apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Detta area non può estendersi oltre la

superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

10. Le superfici degli impianti pubblicitari di tipo seriale, autorizzati nel loro complesso o regolati mediante convenzione con l'Amministrazione, sono computate cumulativamente con riferimento alla somma delle superfici dei singoli impianti ricadenti nella medesima categoria stradale.

11. Nel caso di occupazione di area circoscritta mediante fioriere e/o altri elementi di arredo urbano, la superficie da computare ai fini dell'applicazione del canone è pari alla somma delle superfici dei singoli manufatti. Qualora le fioriere e/o altri elementi di arredo siano posizionati però in modo tale da sottrarre all'uso pubblico o al pubblico transito (pedonale o veicolare) ulteriore spazio, anche se materialmente non occupato dai manufatti, il canone di occupazione sarà calcolato con riferimento all'intera area sottratta all'uso pubblico.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria del canone annuo per le occupazioni permanenti è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 24, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento, Allegato 2), ne costituisce parte integrante.

2. Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata:

- a) del 10% per occupazioni con chioschi, edicole o altre strutture fisse al suolo destinate ad attività commerciali, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata delle stesse strutture;
- b) del 20% per occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali regolarmente autorizzate;
- c) del 10% per occupazioni con "distese" permanenti;
- d) del 10% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
- e) del 10% per occupazione di aree pubbliche, destinate dal Comune all'esercizio del commercio;
- f) del 30% per le aree di esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti e autolavaggi;
- g) del 30% per le occupazioni effettuate da distributori automatici di tabacchi.

3. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta:

- a) del 30% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopra indicate;
 - b) del 50% per le occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.
 - c) del 50% per passi carrabili "a raso" per i quali, su espressa richiesta dei proprietari, sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
 - d) Del 50% per le occupazioni di aree nel mercato settimanale.
4. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente secondo le prescrizioni contenute nell'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
5. Per le occupazioni con singoli impianti pubblicitari con o senza struttura fissa appoggiata al suolo il canone annuo è così determinato:
- a) € 100,00 per ciascuna struttura in cui anche una sola dimensione sia pari o superiore a quella di un impianto del tipo "poster" (metri 3,00 x 6,00);
 - b) € 50,00 negli altri casi
6. In applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni, all'atto del rilascio del segnale di passo carrabile è dovuto dal richiedente il pagamento della somma di € 25,00.
7. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi
9. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento

ART. 26

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 24, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento, ne costituisce parte integrante.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- a) I fascia - dalle ore 06.01 alle ore 16.00: 60% della tariffa giornaliera;
- b) II fascia - dalle ore 16.01 alle ore 06.00: 40% della tariffa giornaliera. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

3. Le occupazioni temporanee relative a cavidotti, condotte, tubazioni e cunicoli interrati, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate alla tariffa prevista per la II categoria, indipendentemente dalla ubicazione stradale

ART. 27

TARIFFA DEL CANONE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

Per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni (fiere, mercati, sagre, feste di quartiere e similari), la tariffa giornaliera per metro quadrato è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 22, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento (allegato B), ne costituisce parte integrante.

ART. 28

DURATA DELLA OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, tenuto conto, ove previsto, delle fasce orarie.

ART. 29

SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

CAPO II
AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

ART. 30
ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio del culto;
- b) le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a giorni uno per ogni singolo spazio richiesto, realizzate in occasione di:
- feste di contrada o di quartiere;
 - manifestazioni itineranti di cui all'art. 8, comma 7;
 - manifestazioni o iniziative celebrative, politiche, sociali (raccolta firme, campagne progresso ecc.), sindacali, di culto, assistenziali (raccolta fondi), umanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, di spettacolo, di arte.

L'esenzione di cui alla presente lettera non trova applicazione per le occupazioni relative a più giorni consecutivi, effettuate nell'ambito della stessa zona della città, per le quali l'utente presenti una distinta richiesta per ogni giorno di occupazione. Qualora le attività di montaggio e smontaggio di eventuali strutture mobili (palchi, pedane, stands, ecc.) non si concludono nello stesso giorno della festa e/o manifestazione o al più tardi entro le ore 14.00 del giorno successivo, l'esenzione è limitata solo al primo giorno, mentre è dovuto il pagamento del canone per la durata relativa ai giorni successivi al primo.

- c) le occupazioni realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, sulla base di specifico progetto approvato dal competente Settore, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e non durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture per acqua potabile, per l'irrigazione dei fondi, per innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi e per la realizzazione di impianti di messa a terra per edifici, comprensivi di pozzetti, dispersori, canalizzazioni e conduttori;
- o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso, nonché le occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, assegnate mediante apposita convenzione ad un Concessionario del servizio, a carico del quale è già previsto convenzionalmente l'obbligo di corrispondere al Comune un canone concessorio o una partecipazione agli utili del servizio in misura fissa o percentuale ;
- p) le rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli accessi carrabili e le aree di parcheggio riservate ai veicoli di soggetti portatori di handicap, in possesso della relativa certificazione emessa dai competenti Uffici sanitari pubblici, con la precisazione che nel caso di accessi carrabili condominiali l'esenzione spetta solo in misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare posseduta o detenuta dal portatore di handicap;
- q) le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 7;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 6 comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows, fioriere pensili o simili impianti di carattere stabile, fatta eccezione per quelle comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 25 comma 1 lettera c);

- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- z) le occupazioni costituite da accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via, senza alcun manufatto o intervallo lasciato nei marciapiedi, o comunque, senza alcuna modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (cosiddetti "passi carrabili a raso").

TITOLO V

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 31

ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della spesa relativa alla liberazione dell'area.
4. In caso in cui la gestione dell'entrata oggetto del presente regolamento sia affidata al concessionario di cui al D.M. 289/2000, per come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'accertamento del canone e l'applicazione delle relative tariffe nonché delle indennità previste al successivo articolo, spettano al concessionario del servizio.

ART. 32

VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui al successivo art. 35 comma 3 .
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.

3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, a parte i casi di rateizzazione.

4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Le variazioni in corso d'anno dell'occupazione, che comportano il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ART. 33

VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 35 o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 5, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 34

NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione ENTRO IL 31 GENNAIO

3. Qualora l'ammontare del canone superi 500,00 Euro, il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentirne il versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere, a pena di decadenza dalla concessione, al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 38.

Nel caso di soggetti che versino in stato di grave disagio economico, il Comune, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, può consentire la rateizzazione anche di canoni di ammontare inferiore a 500,00 Euro, secondo le modalità previste dal presente comma.

Non sono dovuti gli importi relativi al canone, onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni, se gli stessi sono inferiori a € 10,33.

ART. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni ed interessi è effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

2. Le spese per l'espletamento delle procedure coattive sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

4. Prima che abbia inizio la procedura coattiva di cui al comma 1, il Comune, su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, può concedere la ripartizione delle somme dovute a titolo di canone, di sanzioni ed interessi, da un minimo di tre e fino ad un massimo di 12 rate mensili.

ART. 36

RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso dell'interessato.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Il rimborso per un importo non superiore a 10,33 Euro non è dovuto

ART. 37

SANZIONI - INTERESSI

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata una indennità del 30% dell'importo non versato.

3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato volontariamente dal concessionario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, l'indennità di cui al comma precedente è applicata nella misura del 5% dell'importo non versato.

4. Qualora le violazioni alle norme del presente regolamento rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

5. Alle occupazioni cosiddette abusive ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia municipale, anche su segnalazione dell'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione. In tali casi si applica, inoltre, una sanzione amministrativa di importo non inferiore alla predetta indennità, né superiore al doppio della stessa.

6. Nel caso di violazioni alle norme del presente Regolamento e, in particolare, di occupazioni abusive effettuate in assenza ovvero totale o parziale difformità rispetto al relativo atto di concessione/autorizzazione, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione può provvedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare ai responsabili delle violazioni un avviso bonario con invito a regolarizzare, entro e non oltre 30 giorni, l'occupazione effettuata mediante richiesta della prescritta autorizzazione e/o concessione e contestuale pagamento del relativo canone maggiorato del 30%. Qualora la richiesta di autorizzazione/concessione, per qualsiasi motivo, non potesse essere rilasciata o modificata dal competente ufficio comunale, l'occupazione dovrà essere immediatamente rimossa dietro invito da spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente al diniego motivato di autorizzazione e/o concessione formulato dal competente ufficio comunale. Gli importi corrisposti ai fini della regolarizzazione non saranno in alcun caso rimborsati ed andranno a compensare quanto dovuto per l'occupazione nel frattempo irregolarmente effettuata. In caso di mancata adesione all'invito a regolarizzare o rimuovere l'occupazione, il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione provvederà a segnalare l'occupazione alla Polizia Municipale, che entro 30 giorni, previo sopralluogo, redigerà apposito verbale di accertamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

7. Le indennità di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

8. Al recupero del canone dovuto provvede il Funzionario Responsabile del Comune, o, se il servizio è dato in concessione, il Concessionario, notificando al responsabile dell'occupazione, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso nel quale sarà indicata la misura del canone dovuto, le indennità e gli interessi applicati ed il termine di trenta giorni per il pagamento.

9. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni di cui ai commi precedenti.

11. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, qualora l'occupante si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa. Allo stesso modo non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma regolamentare.

12. In caso di occupazioni abusive, il Dirigente provvede, con apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell'area, fissando altresì un congruo termine per l'ottemperanza. In caso di mancato rispetto da parte del titolare dell'occupazione del termine fissato, si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero, con il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale

ART. 38

AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal dirigente responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

ART. 39

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del COSAP - se e quanto dovuto - restano riservate ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, va proposto al Giudice Ordinario.

3. Le determinazioni di costituzione in giudizio dell'Ente nelle cause promosse da terzi avverso il Comune di Cupello, riguardanti il procedimento amministrativo di concessione delle occupazioni di suolo pubblico sono adottate dal Dirigente competente all'adozione del provvedimento finale per ogni tipologia di occupazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010 dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento

ART. 41

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il mese di dicembre 2009, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.


N° 10

del 12-06-2010

COMUNE DI CUPELLO
(Provincia di Chieti)

Proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Regolamento COSAP.




PARERI

(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica-

Cupello, li 09/06/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile-

Cupello, li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Silvana Di Fabio)

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come nell'originale

n° reg. _____

addì 27 GIU 2010

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L'addetto alla pubblicazione

F.to come nell'originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
che la presente deliberazione:

27 GIU. 2010

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal _____
al _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.
124, comma 2 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;


Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Cupello, li 27 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Biasco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

Cupello, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele Biasco